

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ancora novità sulle detrazioni per interventi edili

di **Daniele Hoffer**

La legge finanziaria 2011 ha prorogato di un anno la detrazione Irpef del 55% sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, anche rurali.

La detrazione fiscale si applica sui lavori eseguiti per la riqualificazione globale di edifici (il valore massimo di detrazione è di 100.000 euro), la sostituzione di finestre, infissi e coibentazioni di tetti e pareti, nonché pannelli solari (valore massimo di detrazione fissato a 60.000 euro), la sostituzione di caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici a bassa entalpia, cioè che sfruttano il calore che si trova naturalmente nel sottosuolo (valore massimo di detrazione fissato a 30.000 euro).

Oltre ai generatori di calore a condensazione ad acqua, sono ammessi all'agevolazione anche quelli ad aria. La detrazione Irpef del 55% non è cumulabile con il premio per gli impianti fotovoltaici, in quanto le due opzioni sono alternative tra loro. Con la risoluzione n. 12 del 7-2-2011 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il 55% spetta anche per l'installazione di impianti termodinamici a concentrazione solare (equiparabili ai pannelli solari) solamente se realizzati per produrre energia termica, con certificazione di qualità ai sensi delle norme europee EN12975. Qualora l'impianto produca sia energia termica sia elettrica, la detrazione spetta soltanto con riferimento alla parte di produzione termica.

Con la risoluzione n. 4 del 4-1-2011 l'Agenzia delle entrate ha invece evidenziato che i lavori edili previsti dalla normativa sul piano casa (norme regionali), ovvero in caso di ampliamento, non possono beneficiare della detrazione del 55% (come nemmeno di quella del 36% prevista per le spese di ristrutturazione sostenute sui fabbricati abitativi). Questo

La detrazione Irpef del 55% spetta anche per l'installazione di impianti termodinamici a concentrazione solare solo se realizzati per produrre energia termica

sia nel caso di demolizione e ricostruzione dell'immobile, sia di ampliamento; la detrazione Irpef compete solo per gli interventi sulla parte esistente.

Da quest'anno lo sconto fiscale (in dichiarazione dei redditi) deve essere suddiviso in dieci rate annuali e non più cinque come in precedenza, allungandosi quindi il periodo di recupero del beneficio. Dall'1-7-2010, come si ricorderà, in base a quanto disposto dal decreto legge n. 78/2010, le banche o gli uffici postali che ricevono pagamenti con bonifico per le opere finalizzate al risparmio energetico, che danno diritto alle detrazioni dalle imposte sui redditi del 55%, devono applicare all'importo del bonifico, prima di versarlo sul conto corrente dell'impresa destinataria, una ritenuta d'acconto a titolo d'imposta pari al 10%, che va poi detratta in sede di dichiarazioni.

A chi spetta la detrazione

La detrazione d'imposta del 55% spetta per le spese relative alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed è applicabile sia da persone fisiche ed enti non titolari di reddito d'impresa, sia da coloro che sono titolari di reddito d'impresa, comprese le società, anche agricole.

La detrazione può essere calcolata sulle spese sostenute per i fabbricati di qualunque categoria, non solo abitativi, come ad esempio sui fabbricati strumentali. Per espressa previsione normativa, rientrano nell'agevolazione anche gli interventi compiuti sui fabbricati rurali.

Per l'agevolazione vanno considerati solo gli interventi su edifici già esistenti, o parti degli stessi, posseduti o detenuti dal beneficiario della detrazione.

Documenti e dati necessari

Per beneficiare della detrazione Irpef del 55% c'è l'obbligo di ottenere l'attestato di certificazione-qualificazione energetica, di produrre l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la conformità degli interventi ai requisiti stabiliti dalla normativa, di inviare all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, oltre ai dati identificativi di chi ha sostenuto le spese, dell'immobile, della tipologia dell'intervento e relativo risparmio annuo di energia.

L'asseverazione del tecnico abilitato, in precedenza richiesta dalla normativa per attestare che l'intervento corrisponde ai requisiti richiesti, può essere ora sostituita da un'asseverazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, oppure attestata nella relazione che certifica il rispetto dei parametri di contenimento di consumo energia degli edifici, che il proprietario dell'edificio deve presentare alle amministrazioni competenti.

Nel caso di sostituzione di finestre e infissi, alla certificazione del produttore che attesta il rispetto dei requisiti minimi in materia di risparmio energetico, che può sostituire l'asseverazione tecnica, non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate ai sensi della normativa europea per attestare la conformità del prodotto. Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale era già stato abolito l'obbligo di produrre l'attestato di certificazione energetica.

Va inoltre inviato all'Agenzia delle entrate il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo di imposta, in quanto non terminati a fine anno.

La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta. ●